

**ASSOCIAZIONE ARTICOLO 53
SALVATORE SCOCA – MEUCCIO RUINI**

PROPOSTA DI LEGGE

**“AFFERMAZIONE DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ALLA
DEDUCIBILITA' DI ONERI E SPESE NELLA
DICHIARAZIONE DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DEI
CITTADINI”**

PER

**L'ATTUAZIONE dei VALORI e PRINCIPI COSTITUZIONALI ART. 2, 3, 23, 28,48 e 53
INERENTI:**

**1) DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DEI
CITTADINI NELLA CONSISTENZA EFFETTIVA**

**2)- PROGRESSIVITA' DEL SISTEMA TRIBUTARIO NEL SUO
COMPLESSO**

**3) - UNIVERSALITA' DELLA PARTECIPAZIONE DI TUTTI ALLA
CONTRIBUZIONE**

I sottoscritti cittadini italiani – ai sensi dell'art. 71 comma secondo della Costituzione ed in applicazione della Legge 25 maggio 1970 n. 352 e successive modificazioni - presentano la seguente proposta di:

**LEGGE “PER LA TUTELA DEI DIRITTI ECONOMICI DEI CITTADINI” e PER LA SEMPLIFICAZIONE
FISCALE**

PREMESSA

L'attuazione dell'Articolo 53 della Costituzione rappresenta lo scopo fondamentale di questa Riforma Tributaria. Questo testo rappresenta il frutto del lavoro del gruppo di Cittadini che formano il CENTRO RICERCHE E STUDI ATTI DELLA COSTITUENTE della Associazione Articolo 53 e che hanno a cuore il bene del nostro paese.

Per introdurre la proposta non possiamo non illustrare i valori ed i principi che ci hanno guidato nelle discussioni e nella stesura del testo.

I principi di **Equità, Progressività e Solidarietà** della tassazione costituiscono i cardini del nostro Sistema Costituzionale, una conquista fondamentale recepita dall'Articolo 53 della nostra Carta, laddove si afferma che *“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”*. (Costituzione Italiana, Articolo 53)

Tale impostazione andava a mutare profondamente, nella sostanza, il sistema messo in atto dall'articolo 25 dello Statuto Albertino la cui attuazione aveva dato vita ad un'evidente sperequazione in favore della **“tassazione indiretta che colpiva in misura insostenibile le classi più povere”**.

In questi ultimi anni si è molto parlato di sistemi e metodi di tassazione e lo **strumento fiscale è divenuto una leva importante del consenso sociale** degli esecutivi ed un terreno di lotta nelle campagne elettorali i cui strascichi polemici generatisi nelle ultime elezioni sono ancora presenti.

Da questo punto di vista, il ripensamento del sistema fiscale italiano svolto da questa proposta è senz'altro importante e non mancherà, crediamo, di suscitare interesse.

I membri del CENTRO RICERCHE E STUDI ATTI DELLA COSTITUENTE della Associazione Articolo 53, autori della presente proposta, facendo tesoro delle parole dei nostri Padri Costituenti hanno sempre sottolineato come le Capacità Contributive debbano essere accertate nella loro consistenza effettiva e non forfetaria.

Il venerdì 23/05/1947 la Assemblea Costituente approvava l'Articolo 53 nei due commi che conosciamo. Il testo del verbale di quella seduta della Assemblea

Costituente contiene le relazioni dell'On. Scoca e del Presidente della Commissione per la Costituzione Ruini. Attraverso questi atti siamo in grado di comprendere l'alto profilo morale delle persone dal cui impegno e dalle cui proposte trasse ispirazione e forma il testo finale dell'Articolo 53, così come possiamo prendere piena contezza di quello che rappresenta il “precepto” alla base di questo articolo. L'Associazione Articolo 53, così come l'On.le Vanoni nel lontano 1951 nella sua legge di “perequazione tributaria”, ha da sempre dichiarato la necessità della introduzione nel sistema fiscale di meccanismi di tipo **analitico, deduttivo, sistematico** come strumenti per l'accertamento dei **redditi effettivi e delle conseguenti capacità contributive**.

A **nostro** modo di vedere, la dialettica fra i sostenitori di riforme che orbitano comunque attorno all'impianto attuale, riforme che oggi stanno arrivando agli assurdi di elevare il livello della tassazione indiretta (ex. aliquote IVA) in questo contravvenendo alla volontà espressa con forza dai Padri Costituenti, se tali tributi (IVA) non vengono resi progressivi in rapporto alla capacità contributiva effettiva in sede di dichiarazione dei redditi, che emerge in modo evidente dal dettato costituzionale, ma addirittura di confermare ancor di più il precedente articolo 25 dello Statuto Albertino. Secondo noi è fondamentale rileggere e ripartire, oggi più che mai, dai passi tratti dagli atti della Costituente. Questo perché da essi emana un senso profetico e di grandissima attualità, alla luce di quanto dal 1973 in poi è successo: il dramma di un paese strangolato dalla corruzione politica collegata ad una evasione fiscale legalizzata che determina un debito pubblico colossale in continua crescita e di dimensioni devastanti.

Un paese in cui l'ingiustizia sociale è ai livelli massimi ed in cui il sistema tributario fa sì che:

- chi rispetta le attuali regole, in netto contrasto con l'articolo 53, e quindi evade le tasse in modo legalizzato, viene dichiarato “congruo” oppure “congruo e coerente” e quindi non perseguibile.
- chi le paga lo fa anche per gli altri, redditi indipendenti, che, facendosi forti di un sistema tributario inefficiente ed illegale e di una normativa oltretutto depotenziata nel tempo da norme sempre più lassiste, hanno accumulato ed accumulano tuttora, anno su anno, ingenti fortune, parte delle quali prendono la via dei paradisi fiscali, senza alcuna ricaduta per il paese.

L'attuale sistema, definito dalla legge 600/73, e ribadito dalla legge 917/86 e dalla legge 331/93 e successive modificazioni, non è stato e non sarà mai in grado di assicurare Equità, Solidarietà e Progressività, né di mettere in atto pienamente ed efficacemente una tassazione secondo le caratteristiche espresse dai due commi dell'Articolo 53.

Di esse la prima è la Capacità Contributiva, citata nel comma 1 dell'Articolo 53 come base per l'imposta sul reddito. Su questo argomento riteniamo che la parola spetti a chi a questa parte della Costituzione ha dato forma., in particolare all'On Salvatore Scoca, Relatore per l'Articolo 53 all'Assemblea Costituente;

(On. Scoca. Relatore Ass. Costituente, 23/05/1947)
"...Non si può negare che il cittadino, prima di essere chiamato a corrispondere una quota parte della sua ricchezza allo Stato, per la soddisfazione dei bisogni pubblici, deve soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere"

Da questo principio vengono poi derivati due importanti obblighi per il legislatore ordinario, anche questi evidentemente disattesi dal sistema tributario attuale.

Il primo: *"Da ciò discende la necessità della esclusione dei redditi minimi dalla imposizione; minimi che lo Stato ha interesse a tenere sufficientemente elevati, per consentire il miglioramento delle condizioni di vita delle classi meno abbienti, che contribuisce al miglioramento morale e fisico delle stesse ed in definitiva anche all'aumento della loro capacità produttiva"*

Il secondo: *"Da ciò discende pure che debbono essere tenuti in opportuna considerazione i carichi di famiglia del contribuente"*

La conclusione è molto importante: *"Sono, questi, aspetti caratteristici di quella capacità contributiva, che la formulazione concordata dell'articolo aggiuntivo pone a base della imposizione....."*

E i loro importi devono essere utilizzati per misurare gli imponibili nella loro consistenza effettiva".

Tali carichi economici, non quelle sul lusso (On.le Ruini), sono in omaggio all'articolo 3...per rimuovere gli ostacoli (art. 25 statuto Albertino) e per il pieno sviluppo della persona umana.

La seconda caratteristica è la Progressività.

(On. Scoca. Relatore Ass. Costituente, 23/05/1947)
"...se poi consideriamo che più dei tributi diretti rendono i tributi indiretti e questi attuano una progressione a rovescio, in quanto, essendo stabiliti prevalentemente sui consumi, gravano maggiormente sulle classi meno abbienti, si vede come in effetti la distribuzione del carico tributario avvenga non già in senso progressivo e neppure proporzionale, ma in senso regressivo. Il che costituisce una grave ingiustizia sociale, che va eliminata, con una meditata e seria riforma tributaria."

E' francamente difficile non vedere, in queste parole, la realtà dell'Italia dei nostri giorni, che necessita finalmente del rinnovamento del "patto fiscale", che avvenga stavolta effettivamente nel segno della Costituzione, a differenza di quanto accadde nel 1973, quando un altro patto condusse al sistema attuale. Fondamentale è dunque riscoprire il senso di democrazia, di solidarietà e di equità che vengono ripetuti a più riprese negli atti della Costituente, ma che risuonano nel verbale del 23/05/1947 come i veri principi che devono ispirare il Sistema Tributario. Indubbio è che il disegno della Costituzione Italiana richiedeva siffatte caratteristiche al suo cuore economico. La relazione di Scoca prosegue con altre importantissime considerazioni puntualmente espresse:

(On. Scoca. Relatore Ass. Costituente, 23/05/1947)

"La regola della progressività deve essere effettivamente operante; e perciò nella primitiva formulazione dell'articolo aggiuntivo da me proposto avevo detto che il concorso di tutti alle spese pubbliche deve avvenire in modo che l'onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività. Ciò significa che la progressione applicata ai tributi sul reddito globale o sul patrimonio dev'esser tale da correggere le iniquità derivanti dagli altri tributi, ed in particolare da quelli sui consumi."

Quello che oggi preoccupa ancor più è vedere che, anziché progredire, lo stato della nazione è andato regredendo. Per capire la gravità della situazione, è sufficiente confrontare la realtà di oggi, in cui lo Stato Sociale e principi come la Solidarietà vengono

messi in discussione dai profeti del liberismo più sfrenato, con quanto nel settembre del 1900 Giolitti affermò

“.. il paese, dice l'On. Sonnino, è ammalato politicamente e moralmente, ed è vero; ma la causa più grave di tale malattia è il fatto che le classi dirigenti spesero enormi somme a beneficio proprio quasi esclusivo e vi fecero fronte con imposte, il peso delle quali cade in gran parte sulle classi più povere; noi abbiamo un gran numero di imposte sulla miseria: il sale, il lotto, la tassa sul grano, sul petrolio, il dazio sul consumo, ecc... NON NE ABBIAMO UNA SOLA che colpisca esclusivamente la ricchezza vera; perfino le tasse sugli affari e le tasse giudiziarie sono progressive a rovescio; quando nel 1893, per stringenti necessità finanziarie, io dovetti chiedere alle classi più ricche un lieve sacrificio, sorse da una parte delle medesime una ribellione assai più efficace contro il governo che quella dei poveri contadini siciliani, e l'On. Sonnino, andato al governo dopo di me, dovette provvedere alle finanze RIALZANDO ancora il prezzo del sale e il dazio sui cereali. Io deploro quanti altri mai la lotta di classe; ma, siamo giusti.:chi l'ha iniziata ? “

Ancora L'on.le Scoca “ Se esaminiamo la nostra legislatura, quella dello statuto Albertino, accanto alle normali leggi d'imposta ci sono eccezioni, troppe differenze di trattamento tra classi di cittadini ed altre classi, tra varie categorie di contribuenti lesive dei principi di uguaglianza e di solidarietà sociali presenti in questa prima parte di Costituzione. Questa gravi mende della nostra legislazione vanno eliminate con una radicale riforma del nostro sistema tributario”

Queste “mende” sono ancora presenti nell'attuale sistema fiscale!

Infine, per quello che concerne l'annoso dilemma della “riduzione delle tasse”, ci limitiamo a ribadire, e la proposta che vi accingete a leggere lo mostrerà con i fatti, **che la chiave per un nuovo rapporto fra Cittadino e Stato è e resta il ricondurre il Sistema Tributario nel solco della Costituzione, e non sarà quindi nel seguire questa politica liberista nella corsa alla diminuzione delle tasse ad ogni costo, ma spiegare che un sistema di tassazione più trasparente, equo ed efficiente può portare a una diminuzione del carico fiscale per chi paga tutto il dovuto e realizzare i diritti sociali previsti dalla nostra bellissima Costituzione**

Applicando l'articolo 53 della Costituzione facendo oggetto dell'imposizione la capacità contributiva che permette di identificare i redditi effettivi, **si viene a creare un meccanismo automatico che supera la logica degli studi di settore e dei coefficienti presuntivi riguardanti le varie categorie di lavoratori indipendenti**, in favore di una trasparenza di fondo che aiuta a risolvere il più grande problema dell'economia italiana, **la quantità di sommerso, stimata, per quanto concerne l'IRE (ex IRPEF), in circa 450/500 miliardi di Euro con un mancato gettito erariale, tra IVA ed IRE, di almeno 160 miliardi di Euro e altri 50 di evasione contributiva, senza contare gli altri 60 dovuti alla corruzione) .**

Un sistema di entrate che destini risorse ai settori strategici dell'economia italiana non può che essere una soluzione accettabile per i cittadini italiani, alla luce di un patto tra generazioni che permetta la realizzazione dello STATO SOCIALE disegnato dai nostri PADRI COSTITUENTI. **Questo oggi rappresenta un punto realmente nevralgico**, dal momento che la voragine del debito pubblico minaccia di inghiottire le speranze delle generazioni future. Confrontiamoci con le parole dei Costituenti: (On. Scoca Relatore Ass. Costituente, 23/05/1947) *“.. Ma, lasciandosi guidare da un sano realismo, non si può negare che una Costituzione la quale, come la nostra, si informa a principi di democrazia e di solidarietà sociale, debba dare la preferenza al principio della progressività”*

Infine, osserva Scoca nella sua relazione *“Non è questo il momento più opportuno per attuarla, ma credo necessario che si inserisca nella nostra Costituzione, in luogo del principio enunciato dall'articolo 25 del vecchio Statuto, un principio informato a un criterio più democratico, più aderente alla coscienza della solidarietà sociale e più conforme alla evoluzione delle legislazioni più progredite....”*

L'Italia, in quel 1947, era uscita da appena due anni dal dramma della seconda guerra mondiale. Dovunque si voltasse lo sguardo si vedevano macerie. Miseria, fame. analfabetismo determinavano urgenze che i Costituenti ben comprendevano. **Quello che i Padri Costituenti descrivevano era il sogno che i posteri avrebbero**

dovuto realizzare attraverso la passione, l'impegno, la laboriosità, l'onestà.

Nel 1973 tutte queste speranze si sono infrante di fronte ad un patto sociale e politico che possiamo definire senza mezzi termini scellerato.

Da quel patto, suggellato dalla **legge 600/73 (che ha di fatto interrotto il processo di attuazione dell'Articolo 53 della Costituzione iniziato con la legge delega 825/71)** è nato il Sistema Tributario deforme e fallimentare che oggi abbiamo e sono stati creati i presupposti per la diffusione sistemica della Evasione Fiscale e per la conseguente crescita del Debito Pubblico.

Se dunque è vero che dalla mancata attuazione del dettato costituzionale origina un sistema come quello attuale, **un sistema "al capolinea", è vero anche che nel solco della Costituzione, ed attraverso la piena attuazione della volontà dei Costituenti, si potrà nuovamente parlare di EQUITÀ SOCIALE, FISCALE E DI SOLIDARIETÀ. L'Italia potrà cominciare di nuovo a sperare.**

Ecco perché la proposta di Riforma Tributaria che noi proponiamo merita la definizione di "Riforma Tributaria in Senso Costituzionale".PREMESSE

a) Il sistema, nel suo complesso, è arrivato 'al capolinea';

b) Il ritmo di crescita del Debito Pubblico è impressionante anno su anno. Ad Settembre 2012 è stata infatti superata quota 1975 miliardi,

c) Stato delle cose all'1.1.2012:

- Debito Pubblico a 1.898 miliardi di euro;
- Deficit di Bilancio 2011 a 61,62 mld.;
- Interessi annui sul debito: circa 80 mld
- Costi della Politica, sia a livello locale che nazionale, abnormi;
- Evasione fiscale tra IVA e IRE pari a 160 mld;
- Evasione contributiva 50 miliardi
- La corruzione produce una perdita stimata in almeno 60 miliardi di euro.
- La criminalità organizzata affonda i suoi tentacoli nel sommerso
- Ingenti sprechi di risorse, soprattutto pubbliche;

- Diseguaglianza tra cittadini: il 10% delle famiglie detiene il 45% della ricchezza nazionale (calcolata a circa 8 volte il PIL), mentre il 50% delle famiglie meno abbienti ha solo il 9,8% della ricchezza...

FINALITA' DELLA RIFORMA

a) Il prelievo fiscale deve attenersi ad alcuni principi che trovano fondamento nella nostra Costituzione, e cioè:

- il principio della solidarietà economica e sociale (art.2): l'appartenenza alla comunità statale impone a ciascun consociato "l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale";
- il principio della capacità contributiva (art.53), per il quale "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche, in ragione della loro capacità contributiva" ed in seguito "Il sistema tributario è informato a criteri di PROGRESSIVITA'";
- il principio di eguaglianza tra tutti i cittadini (art.3). L'attuale sistema fiscale ha penalizzato negli ultimi decenni i redditi fissi, privilegiando i redditi indipendenti, creando, di fatto, **'due Italie'**.

b) – La lotta all'evasione ed elusione fiscale e contributiva: **priorità assoluta, in quanto, se non si riduce drasticamente l'entità dell'evasione, nessun intervento strutturale potrà essere credibile e proponibile.** Per questo occorre dotare ciascun contribuente di una carta elettronica, potrebbe essere anche quella che viene usata per l'acquisto dei farmaci, in grado di registrare le spese fatte e nello stesso tempo il codice fiscale del rispettivo fornitore, **ovvero di chi ha incassato i ricavi, in modo da determinare in modo automatico e semplice l'effettiva capacità contributiva di ognuno basata non su quanto ricavato ma su quanto resta di tale ricavo dopo aver soddisfatto i bisogni propri e quelli della propria famiglia che l'attuale vita quotidiana impone, così come previsto dai nostri Padri**

Costituenti nel dibattito avvenuto in occasione della scrittura dell'articolo 53 della Costituzione. Un sistema fiscale, quindi, trasparente in modo che nessuno potrà fare il "nero" né dichiarare redditi forfetari, come oggi la legge prevede, perché tutto l'incassato sarà registrato nelle banche dati del fisco.

c) – La redistribuzione del carico fiscale dai ceti meno abbienti a quelli benestanti e automatica redistribuzione del reddito a favore delle fasce meno abbienti

la quota di reddito dei lavoratori dipendenti e pensionati - tra il 1980 ed il 2008- si è ridotta dal 66% al 53% mentre l'imposizione fiscale è cresciuta dal 40% al 52%!.¹

Se si riesce a ribaltare questa situazione potremo dotare le fasce di popolazione più deboli di maggior potere d'acquisto, ciò - oltre ad essere eticamente doveroso - comporterà sicuramente un incremento dei consumi e quindi la ripresa di un nuovo sviluppo economico, con benefici automatici sui conti pubblici; tale redistribuzione deve avvenire, in modo finalmente equo ed efficace, con una Riforma che parta dall'attuazione dell'Art.53 della Costituzione, sin qui inattuato.

Occorre pertanto abbandonare l'attuale sistema, induttivo/ sintetico, che, non accertando la Capacità Contributiva nella sua consistenza effettiva, rinuncia anche a dare progressività al sistema tributario nel suo complesso- tributi diretti e sui consumi (IVA) (On. Scoca Relatore Ass. Costituente, 23/05/1947)

Si deve invece applicare, per tutti i contribuenti, il sistema analitico/ deduttivo/ sistematico, che consiste nel dichiarare la vera condizione economica del contribuente, che è fatta di ricavi, ma anche di tutte le spese citate che devono essere interamente documentate, per essere tassati, in modo effettivamente progressivo sulla differenza ricavi/spese, realizzando la legalità Costituzionale e la vera trasparenza.

La mancata applicazione, sino ad oggi, dell'Art.53, ha creato una enorme disparità tra i cittadini:

- Taluni, lavoratori dipendenti e pensionati, pagano le tasse attraverso il metodo della 'ritenuta alla fonte', inoltre pagano l'IVA sui loro consumi, che non venendo resi progressivi in base alla capacità contributiva effettiva, finiscono per rappresentare

così una tassa sulla tassa. Non possono dedurre tutte le spese citate ma, praticamente le spese mediche ed altre poche ed insignificanti voci. Per di più queste sono considerate delle agevolazioni fiscali e non un diritto Costituzionale.

- Altri invece possono, a causa degli studi di settore e di altri regimi induttivi, mettere un limite ai propri redditi tassabili. Da ciò nasce l'enorme evasione fiscale italiana. Siamo, ancora, in presenza dell'articolo 25 dello statuto Albertino!

E' evidente che un punto fondamentale per una Riforma Fiscale concreta e sostenibile è la **gradualità temporale** della sua attuazione. Ciò è dovuto anche e soprattutto all'estrema vulnerabilità dei nostri Conti Pubblici ed alla debolezza della congiuntura ancora in corso.

Nota importante

Prima di addentrarci nei dettagli della proposta, teniamo a precisare che **la Riforma da noi proposta andrà accompagnata, in sede legislativa, da adeguate misure in ambito di politica economica, con riforme aggiuntive nel campo del Lavoro, delle Imprese e della Pubblica Amministrazione, sia per lo sviluppo che per una ottimizzazione dei costi. Tale riforme sono ormai non più rinviabili, pena il persistere ed il certo aggravio del declino della nostra Nazione, in atto ormai da 15-20 anni, nonostante ben pochi vogliano prendere atto seriamente della situazione!**

E' oltremodo ovvio, ma teniamo ugualmente a precisarlo che una simile Riforma tributaria, andando pienamente incontro al dettato Costituzionale, dovrebbe essere condivisa dalla maggioranza del ceto politico, nell'interesse, unico e più alto, della Nazione.

ARTICOLATO DI LEGGE

Art. 1 – Determinazione della Capacità Contributiva dei cittadini (Attuazione art. 53 Costituzione).

Ai fini della determinazione IRPEF/IRE, per assicurare la progressività del sistema tributario nel suo complesso (tributi diretti ed indiretti su beni, consumi e servizi), la capacità contributiva di tutti è determinata come già previsto dalla Legge 825/71, dalla differenza fra:

- la somma totale e analitica di tutti i redditi lordi comunque conseguiti (proventi, sopravvenienze, rendite da capitale, mobiliari, immobiliari, fondiari e/o finanziarie, plusvalenze, vincite da gioco, e quant'altro);
- la deduzione analitica delle spese primarie, ossia esclusi i beni/consumi di lusso di un valore superiore ai 35.000 euro, prevista dalla presente legge, dimostrate dai corrispondenti documenti fiscali.

DEDUZIONE DELLE SPESE

La deduzione è consentita in una percentuale determinata dal Reddito effettivo, come indicato nella seguente tabella

<i>Valore complessivo certificato del Reddito lordo annuo effettivo</i>	<i>deduzione delle spese</i>
inferiore a 15.000 euro	80%
Tra 15.001 e 25.000	70%
Tra 25.001 e 40.000	60%
Tra 40.001 e 55.000	50%
Oltre 55.000	40%

Tabella 1 – Percentuali di deducibilità delle spese (fornite a scopo esemplificativo)

Art. 2 – Disciplina e introduzione dell'aliquota negativa sul reddito (attuazione degli articoli 31, 37 e 38 della Costituzione).

ALIQUOTE IMPOSITIVE

<i>Scaglione di Capacità Contributiva effettiva</i>	<i>Aliquota per la parte eccedente</i>
Per importi fino a 8.000	10,00%
Oltre 8.000 e fino a 10.000 Euro	800 + 15,00%
Oltre 10.000 e fino a 15.000 Euro	1,100 + 23,00%
Oltre 15.000 e fino a 28.000 Euro	2.250 + 27,00%
Oltre 28.000 e fino a 55.000 Euro	5.760 + 38,00%
Oltre 55.000 e fino a 75.000 Euro	16.020 + 41,00%
Oltre 75.000 e fino a 100.000 Euro	24.220 + 43,00%
Oltre 100.000 e fino a 200.000 Euro	34.970 + 45,00%
Oltre 200.000 Euro	79.970 + 48,00%

Tabella 2 - Aliquote per la determinazione dell'imposta sul reddito (IRE) (fornite a scopo esemplificativo)

L'introduzione, per il credito d'imposta dei cittadini contribuenti che non hanno capacità contributiva, delle aliquote d'imposta sul reddito delle persone fisiche con scaglioni di reddito negativi e contestuale abolizione delle provvidenze e disposizioni agevolative disposte a favore di persone fisiche o giuridiche a prescindere dalla loro capacità contributiva.

Art. 3 – Educazione alla legalità ed alla cittadinanza. Universalità della contribuzione.

Per assicurare l'effettiva emersione di tutti i redditi, l'effettiva riduzione del peso fiscale sui redditi medio/bassi, inoccupati e disoccupati, ed impedire la disposizione di agevolazioni e provvidenze economiche a favore di chi non ne ha diritto, è fatto obbligo per tutti i cittadini/contribuenti e stranieri (compreso gli

esenti, per ottenere il rimborso delle imposte pagate sui consumi) la presentazione della Capacità Contributiva secondo i principi ed i valori Costituzionali sopra citati.

E pertanto:

- è vietata la determinazione di categorie esenti dalla presentazione della Dichiarazione dei della Capacità Contributiva, siano essi cittadini o stranieri, residenti e/o non residenti, persone fisiche e/o giuridiche;
- sono abrogate tutte le forme di agevolazioni fiscali previste dalle attuali normative, detrazioni o deduzioni forfetarie, di imposte o tassazioni separate o sostitutive o esentative dalla presentazione della Capacità Contributiva

Art. 4 – Responsabilità personale dei dipendenti pubblici (attuazione art. 28 Costituzione).

I funzionari, i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici e privati sono direttamente e personalmente responsabili degli atti compiuti in violazione della presente Legge.

Fatte salve le maggiori sanzioni previste dalle Leggi penali, civili ed amministrative, per gli atti compiuti in violazione dei diritti dei cittadini, gli atti compiuti in violazione della presente Legge sono puniti con una sanzione amministrativa pari al 20% dello stipendio mensile del funzionario responsabile del procedimento come risultante dalla Dichiarazione della capacità contributiva dell'anno precedente, con un minimo di 500 €.

La responsabilità civile si estende allo Stato ed agli Enti di appartenenza, siano essi pubblici o privati.

Per l'accertamento, la contestazione delle violazioni e l'applicazione immediata delle sanzioni si adottano le disposizioni e procedure di cui al D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni.

Art. 5 – Semplificazione del sistema tributario (eliminazione della giungla fiscale).

Sono abrogate tutte le normative in contrasto con gli articoli della presente Legge.

Sono abrogate tutte le quelle norme che fanno ricorso a determinazioni di ricavi, redditi(leggi 600/73 917/86, 331/93 ed altre) e/o oneri e spese per vie sintetiche, induttive o deduttive, arbitrarie, forfetarie, catastali, e quant'altro diverse dalla determinazione **analitica**.

Sono abrogate tutte le leggi, norme ed articoli che determinano la "indeducibilità" di oneri e spese a qualunque titolo sostenute dai cittadini. Tra queste si dichiarano espressamente "abrogate" le norme di indeducibilità e di determinazione di redditi in via sintetica contenute nelle disposizioni: DPR 600/73, D.Lgs. 471/97 e D.Lgs. 472/97 (Leggi Visco), Legge 917/86, Legge 331/93, Legge n.80/2003 (Legge Tremonti) e successive modificazioni.

Per quanto alla Legge Delega 825/1971, in vigore ed attuativa dell'art. 53 Costituzione, all'articolo 2 vengono tolte le parole che possono aver consentito errate interpretazioni degli Uffici:

- viene tolto dal comma 9 il paragrafo che comincia con le parole "ulteriore detrazione..." fino a "a fronte degli oneri e spese di cui al numero 6)";
- Il comma 9 viene così modificato: "deduzioni previste da questa legge , dal reddito complessivo lordo comunque conseguito, di oneri e spese primarie ".
- viene tolto dal comma 13 il paragrafo per la parte che comincia con le parole "salvo ricorso alla determinazione sintetica..." fino a "...esenti o soggetti ad imposta sostitutiva";
- vengono abrogati nella loro totalità i commi 10,15, 16, 19, 21.

Art. 6 – Disciplina ed Entrata in vigore della Legge.

Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano le disposizioni degli artt. 1 e 2 Legge delega 9 ottobre 1971 n. 825 recanti " norme per la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo i principi Costituzionali del concorso di ognuno in ragione della propria

capacità contributiva e della progressività di tutti i tributi nel suo complesso”.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONCLUSIONI

La presente proposta di legge, attuando l'Articolo 53 della Costituzione ed i criteri indicati nella Legge Delega 825/71 deve essere considerata a pieno titolo come elemento fondamentale all'interno di una politica di riforme per il paese.

Abbiamo trattato in Premessa i principi su cui questa proposta pone le basi, con particolare attenzione per quelli che, emergendo direttamente dai Verbali della Assemblea Costituente, sono da considerare come autentici e derivati dal disegno costituzionale.

In termini di attuazione e di effetti pratici derivanti dalla attuazione di **FFETTI CONCRETI DELLA RIFORMA**

A) dal punto di vista costituzionale

Applica gli Artt. 2 – 3 e 53 della Costituzione.

Funge da volano per la attuazione di tutti gli articoli che implicano la presenza economica dello Stato: In tal modo si viene incontro a tutti i diritti presenti negli articoli della prima parte della Costituzione.

B) dal punto di vista 'sociale':

Contribuisce al riequilibrio del carico fiscale attraverso una imposizione equa, solidale, progressiva, con particolare e doverosa attenzione alle fasce dei redditi medio-bassi;

C) dal punto di vista 'economico-finanziario':

Porta da un lato ad un riequilibrio dei Conti Pubblici, mentre offre dall'altro uno stimolo all'economia del Paese, sfruttando la possibilità di un maggior potere d'acquisto delle classi meno abbienti;

D) dal punto di vista 'politico':

Una proposta con queste caratteristiche ha certamente un effetto positivo, sulla tenuta dello stato sociale, sulla fiducia del cittadino nello stato.

In ultima analisi, consentendo un maggior riequilibrio degli interessi verso il bene comune, consente il contenimento di tensioni sociali legate alla perdurante situazione di enorme differenziazione dei redditi e di